

**I RECLAMI**  
**AL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE**  
**ED ALLA**  
**CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE**

***IN AMBITO REGIONALE DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI E DEL  
SETTORE PER L'ATTIVITA' GIOVANILE E SCOLASTICA***

*a cura dell'avv. Giammario Schippa,  
presidente della Corte sportiva d'appello e del Tribunale federale del  
Comitato Regionale Marche – F.I.G.C. – L.N.D. –*

**Lega Nazionale Dilettanti Comitato Regionale Marche**

Via Schiavoni, snc – 60131 ANCONA – CENTRALINO: 071..285601 – FAX: 071 28560403  
C.F. 08272960587

Sito internet: [marche.lnd.it](http://marche.lnd.it) – email: [crLnd.marche01@figc.it](mailto:crLnd.marche01@figc.it) – pec: [marche@pec.figcmarche.it](mailto:marche@pec.figcmarche.it)

## PROCEDURA DEL RECLAMO AL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

### **Il Giudice sportivo territoriale,**

è giudice di primo grado, competente per i campionati e le competizioni di livello territoriale. Adotta le sue decisioni, senza contraddittorio, sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali (rapporto degli ufficiali di gara e dell'eventuale Commissario di campo; supplemento di rapporto; nei casi previsti, motivi di reclamo) e dei mezzi di prova di cui all'art. 35 Codice di giustizia sportiva, nei limiti ivi specificamente previsti.

**Giudica in prima istanza** in ordine ai fatti, da chiunque commessi, avvenuti nel corso di tutti i campionati e le competizioni di livello territoriale, organizzate dalle Lega Dilettanti e dal Settore per l'attività giovanile e scolastica.

**Giudica in prima istanza** sulla posizione irregolare dei calciatori e/o assistenti di parte, sullo svolgimento e la regolarità delle partite, con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare, che rientrano nella esclusiva competenza dell'arbitro.

Prende in esame i reclami di parte delle due squadre che hanno disputato l'incontro, relativamente alla **posizione irregolare** dei tesserati che abbiano preso parte ad una gara, anche come assistenti di parte, alla **regolarità della gara**, delle relative **liste** e dell'**identificazione dei giocatori**.

Non è ammesso il reclamo di una terza società.

Relativamente ai reclami avverso la regolarità dello svolgimento delle gare di cui all'art. 29, commi 2 e 3, del Cgs, la società interessata deve, entro le ore 24 del giorno immediatamente successivo, non festivo, a quello in cui si è disputata la gara, inviare un **telegramma o telefax o posta elettronica certificata di preannuncio del reclamo**, indirizzato al Giudice sportivo territoriale, non anche all'eventuale controparte.

Le 24 ore decorrono dal giorno di svolgimento della gara, non dall'ora in cui la stessa si è conclusa.

Se l'incontro si disputa di sabato, il termine per l'invio del preannuncio di reclamo scade alla mezzanotte del lunedì, se non festivo.

Il reclamo e la relativa tassa devono essere trasmesse, con raccomandata o mezzo equipollente, entro il **settimo giorno** successivo a quello in cui si è svolto l'incontro.

Nelle gare di play-off e play-out il reclamo, con la tassa, le relative motivazioni e l'attestazione dell'invio all'eventuale controparte, deve essere presentato entro le ore 24 del giorno feriale successivo alla gara.

Così pure nelle ultime giornate di campionato ovvero nelle gare spareggio è quasi sempre disposta, con provvedimento Federale, l'abbreviazione dei termini.

Va redatto su **carta intestata**, in assenza, su un foglio sul quale sia apposto il timbro della società, in ogni caso, in maniera tale che non vi siano dubbi sulla riconducibilità del gravame alla società reclamante.

Le ragioni per le quali si presenta reclamo devono essere chiare e le richieste formulate in modo non generico. Non sarebbe sufficiente asserire "ricorriamo contro la regolarità della gara": bisogna specificare il motivo per il quale la si ritiene irregolare.

Il reclamo deve essere **sottoscritto** dal presidente della società, dal vice-presidente, in caso di comprovati impedimenti del presidente, o da altro dirigente espressamente delegato all'incombenza ovvero anche dal "legale" munito di delega.

Il presidente, il vice o il delegato inibiti non sono autorizzati a firmare un reclamo per conto della società.

Tuttavia, le irregolarità formali relative alla sottoscrizione dei reclami e dei ricorsi, nonché alla delega, sono sanabili sino al momento del trattenimento in decisione degli stessi.

Le irregolarità procedurali che rendano inammissibile il reclamo non possono essere sanate con i reclami in successiva istanza. Tuttavia, purché nei termini, il reclamo improcedibile per irregolarità procedurale può essere riproposto.

I reclami devono essere corredati dalla prescritta **tassa**, nella misura annualmente fissata, o, nel caso in cui reclamante sia una società, dalla richiesta di addebito della stessa sul proprio conto presso il Comitato.

La tassa è dovuta anche per il solo preannuncio pur se non seguito dall'effettiva presentazione del reclamo.

Se il reclamo è accolto, totalmente o parzialmente, la tassa viene restituita, se respinto o dichiarato inammissibile, viene invece incamerata.

Copia dei motivi del reclamo deve essere inviata, contestualmente, all'eventuale **controparte**, allorché cioè il gravame verta su episodi e circostanze che possono modificare il risultato conseguito. L'attestazione della spedizione deve essere allegata alla documentazione originale del reclamo, da rimettersi al Giudice sportivo territoriale.

Se una società notifica regolarmente copia del gravame alla controparte, ma si dimentica di allegarne la ricevuta, l'Organo adito dichiarerà inammissibile il reclamo per irregolarità nel contraddittorio, tuttavia l'interessata potrà rivolgersi con successo al Giudice superiore allegando questa volta la ricevuta e quindi dimostrando che si è trattato di omissione puramente formale.

Di fronte al Giudice sportivo territoriale non si può essere ascoltati personalmente né prendere visione od estrarre copia dei documenti ufficiali di gara.

La società controparte **non** ha il diritto di inviare proprie **controdeduzioni**. Solo nel successivo grado di giudizio tutto ciò sarà possibile.

## **LA RISERVA SCRITTA:**

il reclamo al Giudice sportivo territoriale deve - a pena di inammissibilità - essere preceduto da una riserva scritta, da presentare all'arbitro prima della gara, solo quando si reclama contro le caratteristiche e le misure del **campo di gioco** (compresa la segnatura), delle **porte** e del **pallone**.

Qualora una squadra intendesse, per irregolarità sopravvenuta, avanzare riserva durante la gara, potrà farlo verbalmente: l'arbitro dovrà prenderne atto, alla presenza dei capitani, facendone immediata annotazione nel cartoncino di gara e riportandone poi tutti i particolari nel referto.

La riserva scritta va presentata anche quando la squadra ospite si trovi a dover giocare in campo diverso da quello dichiarato ed abitualmente usato dalla società ospitante.

**In tutti gli altri casi un reclamo non ha bisogno del supporto della riserva scritta.**

E' inutile fare reclamo:

- a) per avere un giocatore avversario disputato **due gare nello stesso giorno**: l'infrazione comporterà solamente la squalifica per lo stesso giocatore, l'inibizione temporanea per il suo dirigente accompagnatore ufficiale e l'applicazione delle sanzioni dell'ammonizione o dell'ammenda a carico della società;
- b) per la **sostituzione dell'arbitro** designato per la gara, se essa è avvenuta nel rispetto dell'art. 67 delle NOIF;
- c) per l'utilizzazione contemporanea in campo del primo e del secondo portiere, essendo consentita, nel corso della gara, la sostituzione del numero previsto di giocatori indipendentemente dal ruolo ricoperto;
- d) contro le decisioni "amministrative", cioè organizzative, della Lega o del Comitato.

L'accoglimento del reclamo contro l'**errore tecnico** dell'arbitro porta alla ripetizione della gara.

Si rammenta il caso di espulsione di un giocatore al posto di un altro, per errore di persona o di numero di maglia ovvero errore tecnico emergente dal referto arbitrale, come avere dimenticato di effettuare un recupero di tre o quattro minuti.

Tuttavia non sempre l'errore tecnico dell'arbitro, pur ammesso esplicitamente od implicitamente nel referto, porta alla ripetizione dell'incontro: l'Organo giudicante dovrà valutarne l'effettiva influenza sul regolare svolgimento della gara. Ad esempio non può dirsi che la mancata espulsione di un giocatore della squadra soccombente, ammonito per la seconda volta, con il risultato rimasto invariato sino alla fine dell'incontro, abbia influito sul risultato della gara: dell'errore dell'arbitro non può pertanto dolersi la società che ne è stata avvantaggiata, avendo potuto concludere l'incontro in undici anziché in dieci giocatori.

Gli Organi di giustizia sportiva possono ordinare la **ripetizione della gara** solo in ipotesi eccezionali, quando non ricorrano responsabilità di soggetti dell'ordinamento sportivo e quindi la sua regolarità non sia addebitabile ad una delle due squadre.

A titolo esemplificativo, dette ipotesi possono riguardare, oltre all'errore tecnico emergente dal rapporto arbitrale, la sospensione definitiva della gara per evento determinato da forza maggiore o la sopravvenuta impossibilità fisica dell'arbitro a proseguire nella direzione dell'incontro.

Ciascuna società ha diritto di ottenere dall'arbitro, prima dell'inizio della gara e sotto condizione di tempestiva ed espressa richiesta, la consegna di copia dell'**elenco nominativo dei calciatori** della squadra avversaria.

Il rifiuto del direttore di gara comporta l'applicazione della sanzione della perdita della gara se è dipeso da fatto colpevole della società che avrebbe dovuto predisporre e consegnare all'arbitro la distinta di gara, in quanto si è verificato un vizio che ha privato la controparte della facoltà di controllo sulla regolarità dei giocatori avversari e del diritto di predisporre contromisure sul piano tecnico-tattico.

Se la mancata osservanza del precetto è dipesa da negligenza o errore di terzi, nessun addebito può muoversi alla parte e pertanto il reclamo produrrà l'annullamento della gara e la sua conseguente ripetizione.

Le irregolarità formali sulla **identificazione dei calciatori** da parte dell'arbitro non hanno rilevanza agli effetti della invalidazione della gara fuori del caso in cui risulti, in sede di

giudizio, che sostanzialmente l'identificazione è stata errata o che è residuata incertezza sull'identità di chi ha preso parte alla gara.

**Non è possibile reclamare** su:

- a) decisione del direttore di gara di non dare inizio all'incontro per impraticabilità del campo;
- b) circostanze che riguardano valutazioni squisitamente tecniche relative allo svolgimento della gara, come la convalida o meno di una rete, la concessione o meno di un calcio di rigore;
- c) errori di segnalazioni commessi da assistenti.

Ci sono casi nei quali il reclamo può portare all'**aggiudicazione della gara** a favore di una delle due squadre:

- a) fatti, normalmente posti in essere dal pubblico, che, a giudizio del Giudice sportivo, abbiano influito sul regolare svolgimento dell'incontro per **intimidazione dell'arbitro e dei giocatori** di una delle due squadre;
- b) **sospensione definitiva della gara**, decretata dall'arbitro, per fatti imputabili all'altra squadra;
- c) **ritardata presentazione** in campo dell'altra squadra. Il tempo di attesa è pari ad un tempo di gioco, salvo espressa riduzione;
- d) mancata eliminazione o correzione, da parte della squadra ospitante, di eventuali **irregolarità del campo di gioco, delle porte e del pallone**, per le quali è consentita e richiesta la riserva scritta o verbale all'arbitro.

In presenza di situazioni comunque connesse alle irregolarità del campo di gioco, delle porte e del pallone, l'arbitro invita la società ospitante, tramite il capitano, ad eliminare l'inconveniente entro un termine ritenuto compatibile, **a sua discrezione**, con la possibilità di portare a compimento l'incontro. Solo alla scadenza del termine prefissato sorge la responsabilità della società ospitante che, se non avrà ottemperato alle disposizioni date dal direttore di gara, sarà responsabile della mancata effettuazione della partita, sia che il suo comportamento sia dovuto a volontarietà, sia che si tratti di imputabilità a solo titolo di colpa.

A norma dell'art. 30, 28° comma, lett. a), del Codice di giustizia sportiva, sulle controversie di natura economica tra società, comprese quelle relative al **risarcimento dei danni** per fatti violenti dei sostenitori, è competente a giudicare, in prima istanza, il Tribunale federale nazionale - sezione vertenze economiche.

Mentre l'aspetto disciplinare è di esclusiva competenza del Giudice sportivo, l'accertamento e la determinazione della responsabilità patrimoniale della società sono di esclusiva competenza del Tribunale federale nazionale - sezione vertenze economiche.

In materia risarcitoria solo detto Tribunale - e non anche il Giudice sportivo - è competente a provvedere, tanto relativamente alla sussistenza della responsabilità quanto alla misura del danno, non essendo ammissibile una pronuncia su questa materia, anche incidentalmente data in sede disciplinare, da parte del Giudice sportivo territoriale.

Le società sono responsabili per le condotte dei propri sostenitori ed in concorso con i singoli dirigenti, soci, non soci o tesserati direttamente responsabili, per i **comportamenti discriminatori** (art. 11 Cgs) da questi posti in essere.

Costituisce comportamento discriminatorio, sanzionabile quale illecito disciplinare, ogni condotta che, direttamente o indirettamente, comporti offesa, denigrazione o insulto per

motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine etnica, ovvero configuri propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori.

Le società sono responsabili per l'introduzione o l'esibizione negli impianti sportivi da parte dei propri sostenitori di disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni di discriminazione. Esse sono altresì responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione che siano, per dimensione e percezione reale del fenomeno, espressione di discriminazione.

Le società rispondono per i **fatti violenti** (art. 12 Cgs) commessi in occasione della gara, sia all'interno del proprio impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti, quando siano direttamente collegati ad altri comportamenti posti in essere all'interno dell'impianto sportivo, da uno o più dei propri sostenitori se dal fatto derivi un pericolo per l'incolumità pubblica o un danno grave all'incolumità fisica di una o più persone.

Prima dell'inizio della gara, le società sono tenute ad **avvertire il pubblico** delle sanzioni previste a carico della società in conseguenza del compimento da parte dei sostenitori di comportamenti discriminatori e del compimento di fatti violenti, anche se commessi fuori dello stadio.

Costituisce elemento valutativo per l'Organo della giustizia sportiva e la società **non risponde** per i comportamenti discriminatori e violenti tenuti dai propri sostenitori se ricorrono congiuntamente tre delle seguenti circostanze:

- a) la società ha adottato ed efficacemente attuato, prima del fatto, modelli di organizzazione e di gestione della società idonei a prevenire comportamenti della specie di quelli verificatisi, avendo impiegato risorse finanziarie ed umane adeguate allo scopo;
- b) la società ha concretamente cooperato con le forze dell'ordine e le altre autorità competenti per l'adozione di misure atte a prevenire i fatti violenti o discriminatori e per identificare i propri sostenitori responsabili delle violazioni;
- c) al momento del fatto, la società ha immediatamente agito per rimuovere disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, o per far cessare i cori e le altre manifestazioni di violenza o di discriminazione; d) altri sostenitori hanno chiaramente manifestato nel corso della gara stessa, con condotte espressive di correttezza sportiva, la propria dissociazione da tali comportamenti;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente prevenzione e vigilanza da parte della società.

La responsabilità della società per i medesimi comportamenti tenuti dai propri sostenitori è **attenuata** se la società prova la sussistenza di alcune delle circostanze sopra elencate.

## RECLAMO PER POSIZIONE IRREGOLARE DI UN GIOCATORE

Si ha posizione irregolare di un giocatore per problemi relativi al suo **tesseramento** a favore della società per la quale è sceso in campo ovvero per **squalifica** non ancora scontata alla data della disputa della gara.

La posizione irregolare dei calciatori di riserva determina l'applicazione della sanzione della perdita della gara nel solo caso in cui gli stessi vengano **effettivamente utilizzati** nell'incontro ovvero risultino inseriti nella distinta presentata all'arbitro per le gare dell'attività di calcio a cinque.

La presenza in campo di un giocatore che abbia maturato nella precedente gara la quinta ammonizione, non comporta l'applicazione della sanzione della perdita della gara se la relativa squalifica non è stata riportata sul comunicato ufficiale, stante il **valore costitutivo** della declaratoria del Giudice sportivo.

La presenza in panchina di un **allenatore squalificato** non determina la sanzione sportiva della perdita della gara per la propria squadra: la responsabilità del tecnico potrà essere sanzionata a livello disciplinare, individualmente, ma non potrà trasmettersi, in via oggettiva, alla società né potrà compromettere il risultato da questa conseguito.

Tutte le squalifiche **decorrono dal giorno successivo a quello in cui vengono pubblicate sul comunicato ufficiale**, salvo l'automatismo a seguito di espulsione.

Si ricordi che il calciatore colpito da squalifica per una o più giornate deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della **squadra** per la quale militava quando è avvenuta l'infrazione che ha determinato il provvedimento.

La squalifica non si considera scontata qualora il calciatore squalificato sia inserito nella distinta di gara, anche se non venga impiegato in campo; allo stesso calciatore è precluso l'accesso all'interno del recinto di gioco e negli spogliatoi, in occasione delle gare nelle quali deve scontare la squalifica: la violazione di tale divieto comporta la irrogazione di un'autonoma sanzione disciplinare.

Il medesimo calciatore, se vi rientra per età, potrà viceversa giocare in altra squadra della sua società, anche nello stesso giorno in cui sconta la squalifica.

Quando una squalifica non venga esaurita nel corso della stagione sportiva andrà scontata nella o nelle successive.

Se il giocatore ha cambiato nel frattempo società, sconterà la sanzione rimanente nella prima squadra, sempre che vi rientri per età, della nuova società di appartenenza ferma la distinzione fra coppa e campionato.

Se il residuo di squalifica dell'anno precedente riguarda un campionato juniores, non può essere scontato dal giocatore, nel frattempo passato d'età, come "fuori quota" nel campionato juniores: lo sconterà in prima squadra.

Qualora il calciatore colpito dalla sanzione della squalifica abbia cambiato attività ai sensi dell'art. 118 delle N.O.I.F. la squalifica è scontata, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova attività.

Nel caso in cui un giocatore, per due fatti autonomi, sia contemporaneamente colpito da una **squalifica a tempo** e da una **squalifica per una giornata** di gara, la seconda sanzione



deve essere scontata nella prima partita in calendario dopo la scadenza della squalifica a tempo.

Il giocatore espulso nel corso di una gara, ad eccezione di quelle relative alle categorie "Pulcini" ed "Esordienti", deve essere considerato **automaticamente** squalificato per la successiva partita ufficiale, senza attendere la decisione del giudice sportivo, il quale poi preciserà se la squalifica è per una o più giornate.

L'automatismo non scatta se il giocatore incorre nel provvedimento equivalente all'espulsione dopo il fischio finale della partita. In tal caso la squalifica decorre solo dopo che sarà pubblicata sul comunicato ufficiale dal giudice.

Non vale per l'automatismo un'espulsione sancita dall'arbitro dopo che questi ha deciso di continuare la partita "pro forma".

Se una **gara** nella quale un giocatore squalificato non è stato schierato viene **annullata** e viene fatta ripetere, la squalifica di quel giocatore non è scontata: dovrà stare fuori nel primo incontro ufficiale successivo.

Se invece la gara ottiene un risultato influente agli effetti della classifica, la squalifica del giocatore è da ritenersi scontata.

Non sconta la squalifica il giocatore allorché la propria squadra rinuncia a disputare una gara; mentre è da ritenersi scontata la squalifica del giocatore dell'altra società, purché questa abbia presentato regolarmente la lista di gara all'arbitro.



## PROCEDURA DEL RECLAMO ALLA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

### **La Corte sportiva d'appello territoriale**

giudica in **seconda istanza** sui ricorsi presentati avverso le decisioni dei Giudici sportivi territoriali.

Non ha il potere di modificare i risultati delle gare d'ufficio o su denuncia, ma solo su impugnativa da parte di chi vi è legittimato.

La declaratoria della sussistenza della causa di **forza maggiore** giustificante la mancata partecipazione ad una gara compete in prima istanza al Giudice sportivo territoriale ed alla Corte sportiva d'appello territoriale in seconda ed ultima istanza.

Il procedimento innanzi al Giudice sportivo territoriale ed alla Corte sportiva d'appello territoriale è instaurato su reclamo della parte che la invoca, la quale ha l'onere della prova della causa escludente la propria responsabilità.

Se una società sbaglia il giudice destinatario, l'organo che riceve il reclamo dovrà trasmetterlo d'ufficio al giudice competente, per il noto principio della **conservazione degli atti**.

### **RECLAMO AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE.**

Sono **legittimate** a ricorrere le società punite dal Giudice sportivo territoriale, nonché i singoli tesserati, ad esempio il calciatore squalificato, anche in assenza di un ricorso della sua società.

Il reclamo è **improponibile** nei seguenti casi:

- a) ammonizioni e squalifiche a giocatori sino a due giornate di gara o squalifica a termine di durata non superiore a quindici giorni;
- b) inibizioni per dirigenti ovvero squalifica per tecnici e massaggiatori, di durata non superiore ad un mese;
- c) squalifiche di campo non superiori ad una giornata di gara;
- d) ammende non superiori ad € 50,00 per le società di seconda e terza categoria, juniores regionale e provinciale, provinciali del calcio a cinque e calcio femminile nonché per le società partecipanti ai campionati del Settore per l'attività giovanile e scolastica; ad € 150,00 per le società partecipanti ai campionati di eccellenza, promozione, prima categoria e regionali del calcio a cinque e del calcio femminile.

Per le sanzioni pecuniarie potranno esserci adeguamenti all'inizio della stagione sportiva.

La presentazione di un reclamo contro una squalifica non ne interrompe l'**esecutività**, pertanto il giocatore sanzionato non dovrà essere utilizzato sino all'eventuale decisione che lo riqualifichi.

Al termine della gara, l'arbitro riconsegna ai dirigenti delle due squadre le copie delle rispettive **liste di gara** ovvero un "rapportino" ove sono annotate le sanzioni, ammonizioni ed espulsioni, applicate ai calciatori in quel incontro. Ciò anche al fine di rilevare subito eventuali

errori di persona. Trattasi tuttavia di documento non ufficiale: non può essere citato come prova nel caso che il referto ufficiale di gara diverga sui nomi degli espulsi e degli ammoniti.

La Corte sportiva d'appello territoriale, decidendo nel merito, potrebbe anche **aggravare** le sanzioni a carico dei reclamanti.

I **termini** per la presentazione di un reclamo alla Corte sportiva d'appello territoriale scadono alla mezzanotte del **settimo giorno** successivo a quello della pubblicazione del comunicato ufficiale contenente il provvedimento del Giudice sportivo territoriale che si intende impugnare. Non si calcola il giorno di pubblicazione del comunicato, si conta invece l'ultimo giorno; se questo è festivo, il termine slitta al primo giorno successivo non festivo. Il termine di cui sopra deve essere rigorosamente osservato anche nell'ipotesi di richiesta di copia degli atti.

La notifica del reclamo alla **controparte** è necessaria quando è in gioco il risultato di una gara, mentre non è richiesta quando si ricorre contro la squalifica di un giocatore. L'attestazione della spedizione di copia del reclamo all'eventuale controparte deve essere allegata al reclamo, altrimenti la Corte sportiva d'appello territoriale ne dichiarerà l'inammissibilità per irregolarità nel contraddittorio. Tuttavia se la società avversaria si costituisce egualmente in giudizio, la nullità di notifica deve ritenersi ad ogni effetto sanata e l'organo giudicante non dichiarerà l'inammissibilità del reclamo in quanto la controparte ha avuto la possibilità di esercitare la propria difesa.

La controparte che riceve copia di un reclamo avversario ha a sua volta tre giorni di tempo per inviare all'organo giudicante le eventuali **controdeduzioni** corredate dalla attestazione della spedizione di copia delle stesse alla società reclamante. Sempre nei tre giorni la controparte, prima di inviare le proprie controdeduzioni, ha diritto di prendere visione degli atti ufficiali.

E' possibile prendere visione od estrarre, a proprie spese, copia dei **documenti** ufficiali, ivi compresi i supplementi di rapporto eventualmente richiesti dagli Organi della giustizia sportiva ai fini istruttori, e di essere **ascoltati** di persona o attraverso un proprio rappresentante. Per prendere visione od estrarre copia dei documenti ufficiali, la parte deve formulare espressa richiesta al momento del gravame, versando comunque contestualmente la tassa. Per essere sentiti i ricorrenti devono farne richiesta all'atto dell'invio dei motivi del reclamo; la controparte, entro tre giorni dalla ricezione dell'atto di impugnazione.

Tutte le parti, avendone fatto richiesta, hanno diritto di essere direttamente ascoltate dalla Corte sportiva d'appello territoriale o di essere rappresentate e difese da una persona di fiducia: è necessario fornire questo rappresentante di apposita delega.

Non è consentito il **contraddittorio** ovvero il **confronto** tra gli ufficiali di gara e le parti interessate.

Non possono trovare ingresso **prove per testi** o mezzi probatori affidati a dichiarazioni di parte o di terzi, giacché ai fini del decidere hanno validità ed efficacia, quando siano precise, univoche e non contraddittorie, unicamente le risultanze degli atti ufficiali.

Gli Organi della giustizia sportiva hanno facoltà di utilizzare, quale mezzo di prova, al solo fine dell'irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati, anche riprese televisive o altri filmati che offrano piena garanzia tecnica e documentale, qualora essi dimostrino che i

documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato soggetto diverso dall'autore dell'infrazione.

Avverso le sanzioni irrogate a tesserati per condotta violenta o concernenti l'uso di espressione blasfema, le parti possono produrre **immagini televisive** che offrano piena garanzia tecnica e documentale, tali da dimostrare che il tesserato non ha in alcun modo commesso l'infrazione, quindi solamente se **a totale sua discolpa**.

La **tassa**, la cui entità è fissata ogni anno sportivo dalla FIGC, deve essere allegata al reclamo ovvero, nel caso in cui reclamante sia una società, ne deve essere richiesto l'addebito sul proprio conto presso il Comitato.

Un **presidente inibito** può firmare un reclamo contro una sanzione personale, ma non un atto della società: deve essere sostituito dal vice-presidente ovvero dal dirigente all'uopo delegato.

I reclami e i ricorsi possono essere validamente sottoscritti dalle parti o dai loro procuratori.

Le **irregolarità formali** relative alla sottoscrizione dei reclami e dei ricorsi, nonché alla delega, sono **sanabili** sino al momento del trattenimento in decisione degli stessi.

Il reclamo inammissibile o improcedibile per irregolarità procedurale può essere riproposto, purché nei termini perentori stabiliti dall'art. 38 del Cgs, decorrenti dalla decisione precedentemente impugnata.

Un reclamo dichiarato inammissibile per irregolarità procedurali non può più essere riproposto nel grado successivo di giustizia.

E' inammissibile il reclamo redatto **senza motivazione** od **in forma generica**: l'atto con il quale si reclama deve contenere i motivi specifici di doglianza.

Una società o un singolo tesserato possono non dare seguito al preannuncio di reclamo ovvero, dopo averlo presentato, **rinunziarvi**. Ciò comporta la perdita della tassa versata ed è impossibile nei casi di:

- a) procedimenti di illecito sportivo;
- b) reclami per posizione irregolare di calciatori.

Contro le **decisioni "amministrative"** e cioè non disciplinari, ma organizzative dei Comitati, quali il rinvio d'ufficio di una giornata di campionato, ad esempio per neve, la composizione dei gironi del campionato, il criterio dei cosiddetti "ripescaggi", non esiste la possibilità di presentare reclamo agli organi di giustizia sportiva.

Sarebbe pertanto inutile presentare reclamo avverso la decisione del Giudice sportivo con la quale è stato respinto un reclamo perché vertente su tali materie.

Tutti i termini previsti dal Codice di giustizia sportiva sono **perentori** ed ogni inosservanza al riguardo costituisce motivo di inammissibilità dell'impugnazione, precludendone l'esame.

Gli Organi della giustizia sportiva previsti dallo Statuto federale agiscono nel rispetto dei principi di piena **indipendenza, autonomia, terzietà e riservatezza**.

I componenti degli Organi di giustizia sportiva sono tenuti alla più rigorosa osservanza dei principi di riservatezza e non possono rilasciare dichiarazioni agli organi di stampa e ad altri mezzi di comunicazione in ordine ai processi in corso o a quelli nei quali siano stati chiamati a pronunciarsi.

Ai componenti degli Organi della giustizia sportiva si applicano le norme in materia di **astensione** e di **ricusazione** previste dal Codice di procedura civile.

## IL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

E' organo di **primo grado** in materia di **deferimenti del Procuratore federale** per i campionati e le competizioni di livello territoriale, nei procedimenti riguardanti gli appartenenti all'AIA che svolgono attività in ambito territoriale e nelle altre materie normativamente previste.

Avverso le decisioni di prima istanza del Tribunale federale territoriale, le parti e la Procura federale, possono presentare reclamo alla **Corte federale di appello**, nei termini e le modalità procedurali previste dall'art. 37 del Codice di giustizia sportiva.

Nei procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale, i soggetti deferiti possono **accordarsi con la Procura federale**, prima dello svolgimento della prima udienza, per chiedere all'organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone le specie e la misura.

L'accordo è sottoposto, a cura della Procura federale, all'organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara, anche fuori udienza, l'efficacia con apposita decisione.

L'efficacia dell'accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tal caso, su comunicazione del competente ufficio, l'organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro patteggiamento, fissa l'udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore generale dello sport presso il CONI.

Il "patteggiamento" è escluso nei casi di recidiva e per i fatti commessi con violenza che abbiano comportato lesioni gravi della persona, nonché per i fatti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica qualificati come **illecito sportivo** dall'ordinamento federale.

In caso di **ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva** da parte dei soggetti sottoposti a procedimento disciplinare per la scoperta o l'accertamento di violazioni regolamentari, gli organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa.

In tal caso, la riduzione può essere estesa anche alle società che rispondono a titolo di responsabilità diretta od oggettiva.

## TABELLA TERMINI PRESENTAZIONE RECLAMI

<i><b>giudice</b></i>	<i><b>Termini</b></i>
Giudice sportivo territoriale	<b>7 giorni</b> dalla gara, con, ove previsto, preannuncio il giorno dopo la gara stessa
Corte sportiva d'appello territoriale	<b>7 giorni</b> dalla data del Comunicato Ufficiale del Giudice sportivo territoriale. <i>Controparte: 3 giorni</i> dal ricevimento di copia dei motivi

## INDIRIZZI UTILI

<i><b>giudice</b></i>	<i><b>Indirizzo postale</b></i>	<i><b>Indirizzo Pec</b></i>
Giudice sportivo territoriale Comitato Regionale Marche	Via Schiavoni, SNC 60131 Ancona	<b>marche@pec.figcmarche.it</b>
Giudice Sportivo Territoriale Delegazione Prov.le Ancona	Via Schiavoni, SNC 60131 Ancona	<b>ancona@pec.figcmarche.it</b>
Giudice Sportivo Territoriale Delegazione Prov.le Ascoli P.	Via A.De Dominics snc 63100 Ascoli Piceno	<b>ascoli@pec.figcmarche.it</b>
Giudice Sportivo Territoriale Delegazione Prov.le Fermo	Piazzale Azzolino 18 63900 Fermo	<b>fermo@pec.figcmarche.it</b>
Giudice Sportivo Territoriale Delegazione Prov.le Macerata	Via Dei Velini 50/A 62100 Macerata	<b>macerata@pec.figcmarche.it</b>
Giudice Sportivo Territoriale Delegazione Prov.le Pesaro	Via Del Cinema 5 Int 1 62122 Pesaro	<b>pesaro@pec.figcmarche.it</b>
Corte Sportiva di Appello Territoriale Comitato Regionale Marche	Via Schiavoni, SNC 60131 Ancona	<b>marche@pec.figcmarche.it</b>